COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440 Sito web www.comune.montegallo.ap.it

DOCUMENTO UNICO

DI PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO

(NOTA DI AGGIORNAMENTO)

2020 - 2022

(Enti con popolazione fino a 2.000 abitanti)

SOMMARIO

Parte prima – Analisi della situazione interna ed esterna dell'Ente

- 1. Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio-economica dell'Ente;
- 2. Modalità di gestione dei servizi pubblici locali
- 3. Sostenibilità economico finanziaria
- 4. Gestione delle risorse umane
- 5. Vincoli di finanza pubblica

Parte seconda – Indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio

1. Entrate

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

2. Spese

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

Piano incarichi ex art. 46 DL 112/2008

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

Principali obiettivi delle missioni attivate

3. Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali di bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

Considerazioni finali

PREMESSA

Il Documento Unico di Programmazione individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l'amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell'attività amministrativa e normativa e dei risultati

riferibili alla programmazione dell'ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, indica, gli obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Gli obiettivi individuati rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi

generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione. In applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Gli obiettivi saranno controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento

e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi.

Programma dell'amministrazione

Riguardo alle scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, si fa presente che l'attuale mandato quinquennale, iniziato con le elezioni amministrative comunali del mese di giugno 2016, terminerà nella primavera del 2021 e il programma di mandato coincide con il programma elettorale presentato agli elettori, che qui si intende integralmente richiamato e confermato. Ovviamente la programmazione propria dell'Amministrazione risulta fortemente condizionata dagli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione nazionali, "in primis" le varie leggi di stabilità che si susseguono e che condizionano fortemente l'operatività degli Enti locali. Inoltre, la stessa programmazione risulta condizionata anche dalla situazione emergenziale causata dagli eventi sismici 2016 e seguenti che hanno fortemente interessato il territorio comunale.

In particolare le scelte, che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, e le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato dovranno essere coerenti con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

Gli obiettivi strategici, inoltre, sono conseguenti ad un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura programmatica.

Il Decreto interministeriale del 18 maggio 2018, nel modificare il principio contabile 4.1 allegato al Dlgs118/2011, ha introdotto il Documento unico semplificato degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e la possibilità, per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. In quest'ultimo caso, Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio ed alla situazione socio-economica dell'Ente

POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento	0				573
Popolazione residente a fine 2019 (art.156 D.Lvo 267/2000)				n.	462
	di cui:	maschi		n.	244
		femmi	ie	n.	218
	nuclei familiari			n.	288
	comunità/convivenze			n.	0
Popolazione al 1 gennaio 2019				n.	475
Nati nell'anno		n.	4		
Deceduti nell'anno		n.	9		
		S	aldo naturale	n.	-5
Immigrati nell'anno		n.	3		
Emigrati nell'anno		n.	11		
		sal	do migratorio	n.	-8
Popolazione al 31-12-2019				n.	462
di cui					
In età prescolare (0/6 anni)				n.	14
In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)				n.	20
In forza lavoro 1. occupazione (15/29 an	nni)			n.	38
In età adulta (30/65 anni)				n.	206
In età senile (oltre 65 anni)				n.	184

Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2015	0,95 %

		2016	0,19 %
		2017	0,59 %
		2018	0,21%
		2019	0,86%
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2015	1,89 %
		2016	2,85 %
		2017	2,95 %
		2018	2,11 %
		2019	1,95 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vi	gente		-
Abitanti n. 3.	.500	entro il	31-12-2021
Livello di istruzione della popolazione residente			
	-	Laurea	2,03 %
	-	Diploma	29,00 %
		Lic. Media	35,60 %
	-	Lic.	31,80 %
	-	Elementare	
		Alfabeti	1,57 %
		Analfabeti	0,00 %

TERRITORIO

Superficie totale in Kmq: 48,59 Risorse idriche: Fiumi e torrenti n. 2

Strade provinciali: km 57,20 Strade comunali: Km 120,00

STRUTTURE OPERATIVE

Asili nido: nessuno

Scuole dell'infanzia comunali: nessuno

Scuola primaria: nessuno Altre scuole: nessuno

2 - Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

SERVIZI GESTITI IN FORMA DIRETTA E/O ASSOCIATA

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ed eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione:

- Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, in convenzione tra vari Comuni e l'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione in qualità di Capofila (Deliberazione C.C. n. 2 del 26/01/2013);
- Attività in ambito comunale di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in convenzione tra vari Comuni e l'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione in qualità di Capofila (Deliberazione C.C. n. 2 del 26/01/2013);
- Servizi sociali in gestione associata con l'Ambito Territoriale Sociale n. XXII Comune Capofila Ascoli Piceno (Deliberazione C.C. n. 3 del 27/04/2012);
- Sportello Unico per le attività produttive con Piceno Consind (Deliberazione C.C. n. 4 del 26/01/2013 da ultimo Deliberazione C.C. n. 9 del 04/07/2020);
- Funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, gestito in forma associata con altri Comuni del territorio e l'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione con la funzione della responsabilità del procedimento (Deliberazione del C.C. n. 25 del 29/07/2011);
- Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e dei servizi in genere di igiene urbana, connessi e correlati, delegati all'Unione Montana del Tronto e Val Fluvione (da ultimo deliberazione del C.C. n. 10 del 24/07/2010);

Gli enti partecipati dall'Ente che, per i quali, ai sensi dell'art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano allegati al Bilancio di Previsione del Comune, sono i seguenti:

Societa' ed organismi gestionali	%
C.I.I.P. SPA	0,883
GAL PICENO SCARL	1,000

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/09/2017 ad oggetto: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 175/2016." si è disposto di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla deliberazione che, sinteticamente di seguito si riporta;

PARTECIPAZIONE DIRETTA:

N.	SOCIETA'	ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE COMUNE
1	CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI	Organizzazione servizio idrico integrato nell'ambito territoriale marche Sud	0,8183
2	PICENO s.c.a.r.l. (GAL PICENO)	Gestione programmi Leader - Accesso a finanziamenti e contributi pubblici - comunitari	1,0000

PARTECIPAZIONE INDIRETTA:

N	SOCIETA'	SOCIETA'/ORGA NISMO TRAMITE	ATTIVITA' SVOLTA	% PARTECIPAZIONE SOCIETA'/ORGANIS MO TRAMITE	% PARTECIPAZIONE INDIRETTA
1	HDROWATT SPA	C.I.I.P. SPA	Sviluppare una tecnologia innovativa ed affidabile per la produzione di energia	40,00	0,33

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2019 si proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. e ricognizione delle stesse al 31/12/2018 il cui dispositivo si riporta di seguito integralmente:

- di prendere atto degli allegati alla presente deliberazione redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";
- di **confermare**, tutte le seguenti partecipazioni, <u>senza necessità di alcun piano di razionalizzazione</u>, <u>potendosi considerare confermati tutti i presupposti di cui all'art 20</u> del TUSP e alla delibera di C.C. 30/2018:

Denominazione	tipo	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno
CIIP	DIR	www.ciip.it	0,8183	Gestione servizio idrico	31-12-2032
GAL PICENO scarl	DIR	www.galpiceno.it	1,000	Gruppo di azione locale	31-12-2020
Hydrowatt Spa	IND.		0,33%		

- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

Si da atto inoltre, della partecipazione di questo Comune ai seguenti Consorzi obbligatori ed ATA, partecipazione che si conferma per obbligo di legge:

A.T.O. 5 Marche Sud Ascoli Piceno
PICENO CONSIND Consorzio di sviluppo industriale delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino
CONSORZIO Bacino Imbrifero Montano del Tronto (BIM TRONTO)
Assemblea Territoriale d'Ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Ascoli Piceno (ATA)

2 - Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell'Ente

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019	2.013.760,80
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2019 (a)	1.608.654,08
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2017 (b)	-
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2019 (a) + (b)	1.608.654,08

Andamento del fondo di cassa nel triennio precedente:

SITUAZIONE DI CASSA			
	2017	2018	2019
Disponibilità	685.633,62	593.436,88	2.013.760,80
Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.	0,00	0,00	0,00

Come si evince dal prospetto sopra riportato l'Ente nel triennio precedente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di cassa.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento	Interessi passivi impegnati (a)	Entrate accertate tit. 1-2-3 (b)	Incidenza (a/b)%
2019	276,96	2.360.730,38	0,012
2018	369,14	4.034.451,24	0,010
2017	479,01	3.525.030,92	0,014

Le percentuali sopra esposte risentono della sospensione dei pagamenti ex art. 44 del D.L.. n. 189/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Avanzo di amministrazione

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE				
	2017	2018	2019	
Risultato di amministrazione (+/-)	1.018.429,63	1.109.068,02	1.120.192,01	
di cui:				
a) Parte accantonata	133.997,28	178.510,54	182.216,12	
b) Parte vincolata	426.878,63	467.276,45	412.936,45	
c) Parte destinata a investimenti	361.964,80	323.738,92	325.699,98	
e) Parte disponibile (+/-) *	95.588,92	139.542,11	199.339,46	

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti
2019	NEGATIVO
2018	NEGATIVO
2017	NEGATIVO

Ripiano disavanzi

Alla data di predisposizione del presente documento non sono stati rilevati disavanzi, nemmeno in occasione del riaccertamento straordinario dei residui.

4 - Gestione delle risorse umane

Personale al 31/12/2019

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D3/D5	1	1	=
Cat. D1	3	=	3
Cat. C	4	=	4
Cat. B3/B5	1	1	=
Cat. B1	1	1	=
Cat. A	=	=	=
TOTALE	10	3	7

Si rileva che a causa degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, ai sensi dell'art 50 bis della Legge 229/2016, è stata data la possibilità all'Ente di assumere personale con contratto a tempo determinato per 12 mesi – prorogabili a 36. Nello specifico sono state assunte le seguenti 11 figure professionali:

- n. 4 Istruttori Direttivi Tecnici D1
- n. 2 Istruttori Tecnici C1
- n. 2 Istruttori di vigilanza C1
- n. 3 Istruttori Direttivi Amminstrativo-contabili D1.

Al 31/12/2019 il personale in servizio ai sensi dell'art. 50 bis della Legge 229/2016, a seguito di dimissioni intervenute nel corso dell'anno, risulta essere:

- n. 2 Istruttori Direttivi Tecnici D1
- n. 2 Istruttori Tecnici C1
- n. 2 Istruttori di vigilanza C1
- n. 1 Istruttori Direttivi Amminstrativo-contabili D1.

La spesa per tali assunzioni è a totale carico della Regione.

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio e della spesa di personale a confronto con il limite di cui all'art. 1 comma 562 della legge 296/2006.

Anno di riferimento	Dipendenti	Spese di personale lorda (a)	Spesa di personale netta (b)	Spese correnti (c)	Incidenza a/c %
Anno 2019	15-10	506.246,17	187.634,53	2.518.998,23	20,098
Anno 2018	15	505.347,12	157.856,77	3.884.779,54	13,009
Anno 2017	12	417.729,95	188.766,81	2.732.606,01	15,287
Anno 2016	5	218.369,37	211.792,92	1.011.150,90	21,597
Anno 2015	5,8	240.641,12	232.881,22	678.004,43	35,493

Nel computo della spesa di personale con riferimento agli anni 2014 – 2015 – 2016 e fino al 31/07/2017 è compreso il Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Arquata del Tronto e con riferimento all'anno 2019 è compreso il Segretario Comunale in convenzione con la Provincia di Ascoli Piceno a far data dal 16/04/2019.

La spesa di personale lorda (a) è stata depurata di una unità – Cat. D1 – Economica D3, in posizione di comando presso gli uffici del Giudice di Pace di Ascoli Piceno e successivamente, fino al pensionamento avvenuto con decorrenza 01/10/2017, assegnata temporaneamente presso la C.I.I.P. spa.

E' rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 562 dell'art.1 della L.n.296/2006 e s.m.i., come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI SPESA	SPESA ANNO 2008	CONSUNTIVO 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Spese per il personale dipendente – Interv. 01	271.408,02	506.246,17	575.538,54	837.957,76	825.634,53
I.R.A.P.		00 007 07	37.117,15	54.070,39	50,004,00
	15.443,69	33.097,67			53.324,00
Spese per il personale in comando			0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00			
Buoni pasto			0,00	0,00	0,00
·	2.000,00	0,00			
Altre spese per il personale			0,00	0,00	0,00
(Collaborazioni)	9.432,00	0,00			

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE			612.655,69	892.028,15	878.958,53
	298.283,71	539.343,84			
TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE	*	**	**	**	**
	39.478,34	351.709,31	429.146,08	676.505,89	675.360,51
TOTALE NETTO SPESE PERSONALE			183.509,61	215.522,26	203.598,02
	258.805,37	187.634,53			

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

\mathcal{E}	$\boldsymbol{\mathcal{C}}$
SETTORE	DIPENDENTE
Responsabile Servizio Amministrativo e	PETROCCHI ROMEA
Finanziario – Demografici e Attività	
Produttive	
Responsabile Servizio Territorio e Ambiente	FABIANI SERGIO
Responsabile Servizio Sisma	RIVOSECCHI ANDREA

^{*}Trattasi di spesa per personale in posizione di comando presso gli uffici del Giudice di Pace.
**Trattasi di spesa per il personale sisma, lavoro straordinario elezioni e miglioramenti contrattuali.

5 - Vincoli di finanza pubblica

L'Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica

L'Ente negli esercizi precedenti non ha acquisito, né ceduto spazi nell'ambito dei patti regionali o nazionali.

In merito al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Nello specifico, a decorrere dal 2016, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concorrono le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti. Ai predetti enti territoriali viene richiesto di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, comma 710).

La nuova disciplina prevedeva che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita nel 2016 il rispetto dell'equilibrio di bilancio ed ha effetti espansivi della capacità di spesa degli enti.

Con legge 232/2016 (legge stabilità 2017) all'art.1 comma 463:

463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nel 2016 gli enti colpiti dal sisma non hanno partecipato al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica.

Il territorio del Comune di Montegallo è stato fortemente interessato dagli eventi sismici 2016 e seguenti e rientra nell'elenco di cui al DL 189/2016

L'art. 43 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e modificato dall'art. 16 septies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno" dispone:

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione ((, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,)) da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

La circolare del MEF - RGS n. 25 del 3 ottobre 2018 ad oggetto "Modifiche alla circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli enti locali per l'anno 2018" ha riportato:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.

In particolare, viene affermato che "l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza" e "non può essere oggetto di prelievo forzoso" attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.

La Corte precisa, inoltre, che "l'iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali".

Tale orientamento interpretativo è stato confermato con la successiva sentenza n. 101 del 2018, con la quale la medesima Corte ha dichiarato, altresì, illegittimo il comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che dal 2020 "tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali" e, cioè, che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio, le spese vincolate nei precedenti esercizi devono trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza; tale precisazione, a giudizio della Corte, è incompatibile con l'interpretazione adeguatrice seguita nella richiamata sentenza n. 247 del 2017.

Con le predette affermazioni, la Corte costituzionale, interpretando l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, ha di fatto introdotto la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che "il Ministro dell'economia e delle finanze, allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume

tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

L'articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2021.

Pertanto, vista la nota dell'Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Con comunicazione del MEF pareggio.rgs@mef.gov.it del 04/10/2018, relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sono state definite le modalità di monitoraggio e di utilizzo.

Con i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge 145/2018 sono state riviste le regole sui vincoli di finanza pubblica. In particolare:

820. A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La legge di bilancio n.145 del 29/12/2018 all'art. 1 commi da 819 a 826, ha previsto la cessazione dell'obbligo di allegare al bilancio di previsione il prospetto dimostrato del rispetto del saldo obiettivo.

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

1.Entrate

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, che non coincide con il programma di mandato dell'Amministrazione¹ in quanto le prossime elezioni amministrative si terranno nella primavera del 2021, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi generali:

A – Entrate

QUADRO RIASSUNTIVO DI COMPETENZA

	TR	END STORICO		PROGRAMMA	ZIONE PLURIENNALE	E	% scostamento
ENTRATE	2017 (accertamenti)	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)	della col. 4 rispetto alla col. 3
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	469.273,24	471.254,55	472.223,08	476.784,34	476.784,34	476.784,34	0,965
Contributi e trasferimenti correnti	2.950.235,14	3.448.731,81	3.654.729,70	2.561.474,58	2.592.743,23	2.582.323,71	- 29,913
Extratributarie	105.522,54	114.464,88	110.527,85	140.175,50	123.030,70	123.030,70	26,823
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.525.030,92	4.034.451,24	4.237.480,63	3.178.434,42	3.192.558,27	3.182.138,75	- 24,992
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	62.252,50	742.858,98	735.020,32	469.085,91	0,00	0,00	- 36,180
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.587.283,42	4.777.310,22	4.972.500,95	3.647.520,33	3.192.558,27	3.182.138,75	- 26,646
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	909.705,88	377.443,61	1.698.021,74	10.808.883,18	6.547.000,00	57.000,00	636,600
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	174.888,90	519.680,39	325.768,86	1.206.323,00	0,00	0,00	270,300
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.084.594,78	897.124,00	2.023.790,60	12.015.206,18	6.547.000,00	57.000,00	593,699
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.671.878,20	5.674.434,22	7.396.291,55	16.062.726,51	10.139.558,27	3.639.138,75	129,340

¹ Dare evidenza se il mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione

OUADRO RIASSUNTIVO DI CASSA

ENTRATE	2017 (riscossioni)	2018 (riscossioni)	2019 (previsioni cassa)	2020 (previsioni cassa)	% scostamen to della col. 4 rispetto
	4	0			alla col. 3
	1	2	3	4	5
Tributarie	461.761,32	300.016,66	812.940,64	,	- 20,788
Contributi e trasferimenti correnti	1.447.719,26	2.971.519,63	5.766.990,56		- 35,261
Extratributarie	95.982,67	108.920,67	267.181,96	327.522,36	22,584
TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.005.463,25	3.380.456,96	6.847.113,16	4.704.902,41	- 31,286
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	2.005.463,25	3.380.456,96	6.847.113,16	4.704.902,41	- 31,286
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	691.919,23	510.426,77	3.087.876,25	11.225.553,30	275,080
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Accensione mutui passivi	12.688,00	0,00	94.388,66	94.388,66	0,000
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Fondo di cassa utilizzato per spese conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	704.607,23	510.426,77	3.182.264,91	11.319.941,96	281,130
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,000
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	400.000,00		0,000
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.710.070,48	3.890.883,73	10.429.378,07	16.424.844,37	63,498

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

TRIBUTI

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) prevedeva una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle componenti relative all'imposta municipale propria IMU, alla TASI - tassa sui servizi indivisibili, e alla TARI (tassa sui rifiuti).

L'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dal D.Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale). Essendo il Comune di Montegallo classificato montano, i terreni agricoli sono esclusi dl pagamento dell'IMU.

L'imposta municipale propria (IMU) era disciplinata dal D. Lgs. n. 23 del 2011 (federalismo fiscale municipale).

A seguito del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI (L. 232/2016) le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e TASI già deliberate per l'anno 2017 con atto del Consiglio Comunale n. 9/2017, sono rimaste invariate nel 2018 (delibera 5/2018).

Per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Il 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020), contenente rilevanti novità in materia di fiscalità locale tra cui l'unificazione IMU-TASI e la riforma della riscossione. Ulteriori novità si rinvengono nel decreto "crescita" (D.L. 34/2019 conv. L. 58/2019), nel decreto "fiscale" (D.L. 124/2019, conv. L. 157/2019) e nel nuovo metodo tariffario TARI predisposto dall'ARERA.

1. NUOVA IMU - UNIFICAZIONE IMU-TASI (COMMI DA 738 A 783)

- 1) presupposto dell'imposta: "possesso di immobili" (comma 740)
- nuova definizione di fabbricato (comma 741): unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano "con attribuzione di rendita catastale"
- si considera inoltre parte integrante del fabbricato anche l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza "esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente" (comma 741).
- 2) Soggetti passivi: "possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi" (comma 742).
- "in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni" (comma 743).
- 3) assoggettate all'imposta: le abitazioni principali e quelle assimilate; invariata la definizione di abitazione principale e di pertinenze dell'abitazione principale (massimo un C/2, un C/6, un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (commi 740 e 741)
- 4) riserva statale dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, spettanza ai comuni delle maggiori somme (imposta, sanzioni e interessi) derivanti dall'attività di accertamento di tali immobili (comma 744).
- 5) base imponibile per il calcolo dell'imposta: valore degli immobili che per i fabbricati è ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento (comma 745). Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, "o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici", avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche (comma 746).
- 6) sistema di pagamento dell'imposta: due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre;
- 7) agevolazioni: riduzione del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (comma 747). Riduzione al 75% per le abitazioni locate a canone concordato (comma 760).
- 8) esenzioni: non pagano l'imposta i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, "comprese le società agricole"; b) ubicati nei comuni delle isole minori; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (comma 758). Esonero degli immobili pubblici adibiti ad attività istituzionali, fabbricati delle catastali da E/9, fabbricati con destinazione ad usi culturali, fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, fabbricati di proprietà della Santa Sede, fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, agli immobili posseduti e utilizzati dai Enti non profit ed ecclesiastici per scopi non commerciali (comma 759).

I comuni dovranno adottare le delibere necessarie all'introduzione del nuovo tributo.

Tuttavia l'amministrazione intende per il 2020 confermare gli indirizzi e le aliquote degli anni precedenti.

Programmazione riguardo le singole voci di entrata del Titolo I°:

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE:

Nel primo titolo dell'entrata - categoria 3[^], viene previsto il Fondo di Solidarietà Comunale. Il predetto fondo è quantificato sulla base dei dati forniti dalla Direzione Centrale della Finanza Locale;

Come per i precedenti anni il F.S.C. si alimenta con una quota IMU il cui importo viene trattenuto alla fonte a cura della struttura di gestione F24.

ICI/IMU ANNI PRECEDENTI = Nel triennio in esame l'Ente proseguirà nell'attività di accertamento e nei controlli delle posizioni contributive con l'aiuto di ditta esterna specializzata nel settore.

Si avrà cura inoltre di definire i rimborsi agli aventi diritto, per i quali è previsto apposito stanziamento nel Titolo I della spesa.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):

Occorre premettere che a seguito degli eventi sismici che hanno fortemente interessato il territorio comunale molti immobili sono stati distrutti e/o gravemente danneggiati compromettendo gran parte delle entrate proprie dell'Ente. Con riferimento al presente tributo si precisa comunque che il minor gettito derivante dalla inagibilità degli immobili sarà rimborsato dallo Stato (art. 45 DL 50/2017 – art. 48 c. 16 DL 189/2016 convertito in Legge 15/12/2016, n. 229).

Le aliquote attualmente vigenti, determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2019, sono di seguito riportate:

- -Abitazione principale e relative pertinenze con riferimento alle cat. A1, A8 e A9: 0,20%
- -Abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero: 0,86%
- -Per tutti gli altri immobili: 1,06%.

TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI (TARI):

Nel 2001 si e' provveduto a conferire la delega per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alla Comunità Montana del Tronto, ora Unione Montana del Tronto e Valfluvione, la quale ha affidato il ciclo dei rifiuti alla società partecipata Picenambiente spa.

La legge 147/2013 ha abrogato l'art. 14 del DL 201/2011 che istituiva e disciplinava il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sostituendolo con TARI a decorrere dall'anno 2014.

L' Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (Arera) con Deliberazione 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF ha approvato il nuovo Metodo Tariffario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) Sulla base del P.E.F. dovranno essere ricalcolate le tariffe della tassa.

L'amministrazione comunque si avvarrà della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 107 del DL 18/20 e s.m.i che prevede la possibilità di confermare nel 2020 le stesse tariffe del 2019, approvando il piano finanziario TARI entro il 31/12/2020 e recuperando le eventuali differenze nei tre anni successivi. A seguito degli eventi sismici del 24/08/2016 e seguenti, moltissimi edifici risultano inagibili.

PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI:

L'andamento previsto del gettito relativo ai tributi in esame e' stimato in misura costante per la durata del triennio.

ADDIZIONALE IRPEF:

Al fine di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio nell'anno 2015, alla luce degli ulteriori consistenti tagli alle risorse provenienti dallo Stato, si è reso necessario aumentare l'aliquota in vigore nel 2014 portandola dallo 0,5% allo 0,7% rimanendo invariata la soglia di esenzione per redditi annui imponibili ai fini IRPEF non superiori ad € 8.000,00 in vigore nell'anno 2014. Il gettito previsto per il triennio in esame viene desunto dai dati dei redditi imponibili IRPEF relativi agli anni di competenza messi a disposizione del MEF.

TOSAP:

Relativamente al tributo in parola si registra una diminuzione di gettito derivante dalla situazione di emergenza post sismica.

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie sono ottenibili tramite l'applicazione di tariffe alle prestazioni rese ai singoli cittadini. Si tratta di servizi a domanda rivolti a diverse fasce sociali e di età e di altre entrate relative a diritti di segreteria, diritti per rilascio carte di identità, sanzioni del codice della strada e da violazioni regolamentari; vi rientrano anche i proventi dei beni concessi in affitto e altre entrate minori.

I proventi dei servizi pubblici previsti nel bilancio si riferiscono a:

DIRITTI DI SEGRETERIA, RILASCIO CARTE D'IDENTITA', DIRITTI PER VISURA ATTI:

I relativi proventi sono quantificati sulla base dell'accertato degli anni precedenti.

TRASPORTO SCOLASTICO:

UTENTI: studenti scuole elementare e media.

Il relativo provento e' iscritto sulla base delle vigenti tariffe ed in rapporto ai fruitori del servizio.

PROVENTI ILLUMINAZIONE PRIVATA SEPOLTURE:

Il provento iscritto risulta congruo in rapporto al numero di lampade gestite ed alla attuale tariffa determinata in € 14,00 oltre iva per ciascuna lampada.

FITTI DI FABBRICATI:

Il provento dei fitti attivi del patrimonio comunale disponibile concesso in uso a terzi tiene conto dei contratti in essere e delle situazioni di inagibilità a seguito degli eventi sismici 2016 e seguenti degli immobili comunali locati.

E' inoltre previsto il gettito derivante da due contratti di sub-locazione stipulati con la Omnitel e la Wind il cui provento è stato iscritto anch'esso sulla base dei contratti in essere

Altre entrate riguardano:

- -I proventi derivanti dalla concessione di loculi cimiteriali che, per loro natura, possono essere senz'altro considerati "proventi di beni dell'ente" rimanendo immutato il loro utilizzo, che, nel caso di questo ente, e' finalizzato al finanziamento di spese in conto capitale per ampliamento e/o manutenzioni straordinarie dei civici cimiteri.
- -Il provento derivante dalle sanzioni paesaggistiche di cui alla legge 42/2004 destinati al titolo II° per spese relative alla salvaguardia e recupero ambientale del territorio;
- -I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dal T.U. DPR 380/2001 (EDILIZIA)
- -il provento derivante dal funzionamento di n. 2 centrali idroelettriche presenti nel territorio comunale;
- -Sovraccanoni rivieraschi (Centrali idroelettriche di Castro e Piè d'Abetito);
- -Riparto sovraccanone Centrali Idroelettriche di Gerosa e Comunanza.

Infine, nel presente titolo sono previsti, con riferimento al triennio, introiti derivanti da Iva commerciale a credito.

Questi i principali servizi a domanda individuale con le relative tariffe attualmente vigenti:

TRASPORTO SCOLASTICO	Tariffa Mensile	
	Euro 15,00	Andata e ritorno
	Euro 7,50	Solo andata o solo

•			_
LAMPADE VOTIVE	DIRITTO a lampada	ALLACCIO	€ 2,58
	CANONE a lampada	ANNUO	€ 14,00 oltre Iva di legge

Sono inoltre previste le seguenti tariffe/costi per i servizi di seguito elencati, precisando che l'utilizzo da parte dei privati cittadini e/o imprese della fotocopiatrice e del fax è consentito solo per necessità impellenti previa autorizzazione di un dipendente comunale:

ritorno

CARTELLA EDILIZIA	€ 5,00
COPIE A 4 BIANCO/NERO a foglio	€ 0,10
COPIE A4 COLORI a foglio	€ 0,20
COPIE A3 BIANCO/NERO a foglio	€ 0,20
RICHIESTA DOC.ANNO CORRENTE	€ 0,80
RICHIESTA DOC.ULTIMO QUINQ.	€ 1,60
RICHIESTA DOC.OLTRE ULTIMO	
QUINQ	€ 2,80
DIRITTO DI VISURA € 0,80	€ 0,80
COPIA SU FLOPPY € 2,00	€ 2,00
COPIA SU CD ROM € 5,00	€ 5,00
INVIO FAX TARIFFA URBANA	€ 0,10
INVIO FAX TAR EXTRAURBANA	€ 0,15

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Le principali entrate straordinarie sono quelle connesse all'emergenza sisma, sia correnti per

• Rimborso spese personale straordinario a tempo determinato

- Lavori di messa in sicurezza edifici privati
- Contributi per autonoma sistemazione

Sia quelle in conto capitale previste nel Programma OO.PP.

Altre entrate straordinarie in conto capitale sono legate alla partecipazione a Bandi di finanziamento di investimenti nazionali, regionali e locali.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all'indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l'Ente non ha previsto di effettuare ricorso ai mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI ESERCIZIO 2020

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) 2) Trasferimenti correnti (Titolo II) 3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+) (+) (+)	471.254,55 3.448.731,81 114.464,88	490.647,92 3.604.656,76 121.088,52	490.647,92 2.481.382,89 121.704,62
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		4.034.451,24	4.216.393,20	3.093.735,43
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale (1)	(+)	403.445,12	421.639,32	309.373,54
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	(-)	28.024,87	25.950,28	23.776,75
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	5.659,45	5.659,45	5.659,45
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		381.079,70	401.348,49	291.256,24
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00

di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00	0,00	0,00

⁽¹⁾ Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

2 SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l'Ente dovrà definire la stessa in funzione di un complessivo risparmio, anche alla luce dei decrescenti trasferimenti erariali. In particolare per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà cercare di gestire i servizi ricorrendo a strumenti che garantiscano un risparmio almeno sul lungo periodo.

L'obiettivo dell'Amministrazione è quello di provvedere all'acquisizione dei beni e servizi necessari ad assicurare il mantenimento dei servizi esistenti nell'ottica di ottimizzazione delle risorse disponibili per il raggiungimento dei risultati attesi. La gestione assicurerà il rispetto degli equilibri di bilancio e delle limitazioni e dei vincoli imposti dal legislatore su particolari voci di spesa.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale, si espone quanto segue:

PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE - CAPACITA' ASSUNZIONALI - STABILIZZAZIONI

Il personale costituisce la principale risorsa dell'ente sia per quanto riguarda lo svolgimento delle attività routinarie, sia per la realizzazione di qualunque strategia.

Ai sensi dell'art. 91 del Tuel, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, obbligo non modificato dalla riforma contabile dell'armonizzazione.

Inoltre:

- l'art. 89, comma 5 del TUEL, stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, impongono alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:
- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

[...]

- 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
- l'art. 6 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rimanda a <u>linee di indirizzo</u> per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, stabilisce che
- 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

Cfr. circolare Dipartimento funzione pubblica 28.4.2014, n. 4

- l'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 stabilisce:

L-1 Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

[1]

La riforma della programmazione

La valorizzazione del piano del fabbisogno a scapito della dotazione organica costituisce uno degli elementi che più caratterizzano la riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego contenuta nel D.Lgs. n. 75/2017. Queste previsioni discendono direttamente dalle indicazioni dettate dalla legge delega n. 124/2015, cd riforma Madia. Il legislatore non "sopprime" la dotazione organica, ma stabilisce che essa sia una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno. Le indicazioni applicative sono state dettate dalle Linee Guida che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato.

Il documento prende il posto della vecchia programmazione del fabbisogno del personale. Rimane confermato che esso deve essere approvato ogni anno e che ha, nel contempo, una valenza triennale

LE FINALITA'

Sulla base delle nuove regole dettate dalla riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego la organizzazione degli uffici deve essere ispirata al rispetto dei seguenti scopi dettati dalla normativa:

- a) dare applicazione ai vincoli di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001: accrescere l'efficienza delle PA; razionalizzarne i costi; realizzare la migliore utilizzazione del personale pubblico garantendo nel contempo pari opportunità, tutela rispetto a forme di discriminazione ed assicurando la formazione e lo sviluppo professionale;
- b) essere conforme al "piano triennale dei fabbisogni";
- c) essere contenuta nei documenti previsti dall'ordinamento dell'ente;
- d) ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili per il perseguimento di "obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini";
- e) garantire "l'ottimale distribuzione delle risorse umane";
- f) essere coerente con "la pianificazione pluriennale delle attività e della performance";
- g) essere coerente "con le linee di indirizzo" che devono essere emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h) dare corso alla individuazione delle "risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano";
- i) tenere conto delle "risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio" e di "quelle connesse alle facoltà assunzionali" dell'ente ;
- j) essere preceduta dalla informazione ai soggetti sindacali, ma a condizione che ciò sia previsto dai contratti collettivi nazionali. Per cui si deve escludere qualunque forma di relazione sindacale più pregnante, quale ad esempio la concertazione, l'esame congiunto etc.

Sono state elaborate da parte del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA.

CAPACITA' ASSUNZIONALI

Queste le disposizioni in materia di spesa di personale e capacità assunzionale FINO ALLA PUBBLICAZIONE in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 del d.m. 17 marzo 2020, recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni». (Il d.m. determina quindi che l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, il così detto "Decreto Crescita", acquisisca efficacia).

Legge 296/2006 art.1 commi:

- 557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
- a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
- 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Legge n. 208/2015 art. 1 comma

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non

dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilità al periodo precedente è' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è' innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilità al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del

decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018

D.□ n. 90/2014 come modificato con DL 4/2019 (art. 14 bis) art. 3 commi

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà' ad assumere è' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a ((cinque anni)), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite ((al quinquennio precedente)). L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è' inserito il seguente:

"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio deiministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014" sono soppresse.

((5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi)).

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

LEGGE 56 del 2019 art.3 comma

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

D.L. 34 del 2019 art.33 comma

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la

media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75,)) è' adeguato, in

aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

Le disposizioni in materia di assunzioni sono cambiate nel 2020 a seguito del DPCM 17/02/2020, emanato in esecuzione del succitato D.L. che ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni e della Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione sulle nuove modalità di calcolo degli spazi assunzionali.

Queste le condizioni per assumere:

- ✓ adozione del Piano triennale dei fabbisogni del personale;
- comunicazione del predetto Piano triennale al Dipartimento della funzione pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (attuale art. 6 ter, comma 5 del d.lgs 165/2001);
- ✓ dichiarazione annuale da parte dell'ente, con apposito atto ricognitivo da comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, dalla quale emerga l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del d.lgs. 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011);
- ✓ approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'articolo 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- ✓ adozione di "un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance (art. 10 comma 5 del d.lgs. 150/2009), che per gli Enti locali è unificato nel PEG (art. 169, comma 3-bis, del TUEL);
- ✓ obbligo di certificazione o il diniego non motivato di certificazione, di un credito anche parziale verso la P.A. (comma 3 bis, art. 9, D.L. 185/2008 come aggiunto dall'art. 27, comma 2 lettera c) del D.L. 66/2014);
- ✓ verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco per avviare procedure concorsuali e nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi (art 34, comma 6 d.lgs. 165/2001);
- ✓ utilizzo dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 95/2012 e dell'art. 3 del D.L. 101/2013, che a domanda hanno chiesto la ricollocazione (art. 2, comma 13 D.L. 95/2012 applicabile a tutte le amministrazioni ai sensi del comma 14 del citato articolo 2 in caso di "…eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione).
- verifica sulla sussistenza dell'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 101 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", il quale prevede al secondo periodo che "In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta";
- ✓ rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine per l'invio alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche ex art. 13, legge n. 196/2009, dei relativi dati, nei trenta giorni dalla loro approvazione, D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1 quinquies;
- ✓ assenza della condizione di deficitarietà strutturale e di dissesto (art. 243 comma 19 TUEL).

Personale a tempo determinato e flessibile

(personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017)

tetto di spesa massimo

A) nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di

formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.

- ▶ detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
- ▶ a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 - B) 100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
 - C) sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deroghe per i comuni:

- a) condizioni:
 - rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
 - rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale,
- b) modalità:
 - assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato
 - a carattere stagionale,
 - 2. nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica,
 - a condizione che:
- i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati;
- e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

SPESA 2009: €. 63.078,37

CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 14/05/2020 SI È DISPOSTA L'APPROVAZIONE DELLA "PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE ANNI 2020-2021-2022" CHE VIENE RECEPITA CON IL PRESENTE DOCUMENTO ED IL CUI TESTO SI RIPORTA DI SEGUITO INTEGRALMENTE:

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 91 del TUEL, sull'Ordinamento degli Enti Locali, stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini della funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

i commi 1, 18, 19 e 20/bis, dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive –modificazioni ed integrazioni, impongono alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di provvedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art.4 lett. b) del D.lgs. n. 75 del 25/05/2017,testualmente recita:
- 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
- 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
- 3.In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.
- 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

 (...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.
- l'art. 89, comma 5 del TUEL, stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni, le province e gli altri enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.";
- l'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 così come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce: Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4»;

Dato atto delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale che di seguito si riportano:

Legge 296/2006 art.1 commi:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità' interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Legge n. 208/2015 art. 1 comma

228. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà' assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilità al periodo precedente è' innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo trienno, la predetta percentuale è' innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presonale inferiore al 12 per cento del presonale del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è' innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità' d

• D.L. n. 90/2014 come modificato con DL 4/2019 (art. 14 bis) art. 3 commi

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà' ad assumere è' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a ((cinque anni)), nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite ((al quinquennio precedente)). L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è' inserito il seguente:

"557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio deiministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è' pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

5-quinquies. All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014" sono soppresse.

((5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi)).

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

LEGGE 56 del 2019 art.3 comma

8. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

D.L. 34 del 2019 art.33 comma

2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità' stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità' di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicano un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23

Visto il Decreto 17 marzo 2020 avente ad oggetto: Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" le cui disposizioni si applicano con decorrenza 20/04/2020, con il quale sono stati definiti, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019, n. 58, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individuate le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Atteso che, sulla base delle disposizioni contenute nel sopra richiamato Decreto attuativo del 17/03/2020 si è provveduto ad effettuare il calcolo della percentuale massima annuale di incremento della spesa per assunzione di personale a tempo indeterminato rispetto a quella registrata nel 2018 come di seguito riportato:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 7 marzo 2020

Abitanti	461

Prima	Seconda				
soglia	soglia				
29,50%	33,50%				

Incremento massimo			
ipotetico spesa 2020			
%	€		
23,00%	40.605,32		

Entrate correnti			
Ultimo Rendiconto	631.678,30 €		
Penultimo rendiconto	677.666,19€		
Terzultimo rendiconto	697.296,63 €		

apporto Spesa/Entrat
26,39%
·

Collocazione ente

Incremento	- I FASCIA	
%	€	
11,77%	20.774,82 €	

Spesa del personaleUltimo rendiconto176.544,89 €

Prima fascia

Margini assunzionali 60.152,96 €

Utilizzo massimo margini a	ssunzionali
0.00 €	

Incremento spesa 2020 20.774,82 €

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato,

Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati,

Fasce demografiche	Prima	Seconda	nda Incremento spesa personale massimo annu			nuo	
rasce demogranche	soglia	soglia	2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamente del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unita' di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriannale dell'aguilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore

Pag. 36 di 69

Precisato che nel computo delle entrate correnti non si è tenuto conto delle entrate straordinarie derivanti dall'emergenza sisma e contabilizzate negli anni presi a base (2016-2017-2018) al Titolo II dell'entrata;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16/04/2019 con la quale si è disposta l'approvazione definitiva del D.U.P. triennio 2019-2021 all'interno del quale era stata inserita la programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 9 del 30/01/2020 ad oggetto: "Ricognizione delle eccedenze di personale anno 2020 – Adempimento annuale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 12/11/2001, n. 183", dalla quale si rileva che questo Comune non ha personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica, né eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Preso atto che l'art.1, c.762, Legge 28/12/2015, n. 208 ha confermato le disposizioni in materia di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno:

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006, negli enti non sottoposti al patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare del 2008 e l'Ente registra:

- a consuntivo 2008 una spesa complessiva di personale pari ad € 258.805,37
- a pre-consuntivo 2019 una spesa complessiva di personale pari ad € 194.987,76 come da prospetto che segue ed in sede di previsione tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2008:

CALCOLO SPESA DEL PERSONALE 2019 PER IL RAFFRONTO 2008/2019 **DATI PRE-CONSUNTIVO 2019** Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti regionale Piemonte con le deliberazioni 288/2012PAR e n. 289/2012/PAR (sono da considerare nelle spese di personale tutti i miglioramenti contrattuali intervenuti antecedentemente al 2008) **DETRAZIONI:** MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI 2008/2009 (SPESA 2019: Petrocchi Romea € 916.50 Ventura Angelo € 762,67 (fino al 30/11/2019) Brunori Sergio € 722,80 Martini Angelo € 683,80 ONERI RIFLESSI: Cpdel 23.80% € 734.41 Inadel 2.88% € 88.87 Irap 8,50% € 262,29 Inail $(4.75 - 16.32 \text{ per mille}) \in 31.23$ 4.202.57 MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI TRIENNIO 2016/2018 (SPESA IMPEGNATA PER IL 2019): Petrocchi Romea € 1.124.50 Ventura Angelo € 1.013,37 (fino al 30/11/2019) Brunori Sergio € 1.056,00 Martini Angelo € 1.039,00 ONERI RIFLESSI: Cpdel 23,80% € 1.007,42 Inadel 2,88% € 121,91 Irap 8.50% € 359.79 Inail $(4.75 - 16.32 \text{ per mille}) \in 44.78$ 5.766.77 DIRITTI DI SEGRETERIA € ==== + ONERI RIFL. € ==== PERSONALE SISMA – ART.3 LEGGE 229/2016 (compreso IRAP e buoni pasto) 334.365,79 INDENNITA' AGGIUNTIVA SISMA SEGRETARIO COMUNALE (compreso IRAP) 4.424.72 LAVORO STRAORDINARIO E ONERI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DELLO STATO (Compreso IRAP) 2.207.78 TOTALE DETRAZIONI 350.967,63 INCLUSIONI: IRAP 33.509,70 Già Buoni Pasto conteggiate all'intervento 1 Collaborazioni Spese per la formazione ===== **TOTALE INCLUSIONI** 33.509.70 TOTALE SPESE DEL PERSONALE 2019 DA CONSIDERARE NEL RAFFRONTO 2008/2019 = € 194.987.76

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 14/01/2019 ad oggetto: "ADOZIONE DEL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LE PARI OPPORTUNITA' PER IL TRIENNIO 2019-2021 (ART.48 D.LG. N. 198/2006)";

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L.n. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 stabilisce:

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificati dal D.Lgs.75/2017, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, note del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri repota con l'obbligo di riduzione delle spesa di personale di cui a

Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.:

Atteso che è in corso l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 di n. 2 dipendenti del Comune di Porto Sant'Elpidio il cui costo complessivo rientra ampiamente nel limite della spesa sostenuta per forme flessibili di lavoro attivate nell'anno 2009 che, per questo Ente, ammonta ad € 63.078,37;

Dato atto che:

- a far data dal 01/12/2019 il Servizio Territorio e Ambiente è sprovvisto di personale a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente a tempo determinato e pieno, Sig. Angelo Ventura;
- è previsto il collocamento a riposo di un dipendente comunale di categoria B3 con decorrenza 01/10/2020;
- nel corso del 2022 l'attuale Istruttore direttivo amministrativo-contabile avrà i requisiti previsti dalla normativa vigente per il collocamento a riposo volontario;

Ritenuto, alla luce delle capacità assunzionali di questo Ente, prevedere:

con riferimento al piano assunzionale 2020:

- la copertura del posto vacante presso il Servizio Territorio e Ambiente attraverso l'assunzione di una figura professionale con profilo di Istruttore direttivo tecnico cat. D1;
- la copertura dell'eventuale posto vacante di Cat. B3;

con riferimento al piano assunzionale 2022:

• la copertura dell'eventuale posto vacante Amministrativo-Contabile di categoria D1;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2020-2022, approvando il nuovo schema di dotazione organica secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la

sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro le capacità assunzionali così come definite dal dall'art.33 del D.L. 34/2019 e dal decreto 07/03/2020:

INOLTRE

Ricordato che questo Comune è stato fortemente interessato dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi che hanno causato danni significativi su tutto il territorio comunale ed è incluso nell'elenco di cui al DL 189/2016;

Richiamato l'art. 50 bis della legge 229/2016 ai sensi del quale i Comuni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ulteriori unita' di personale, fino ad un massimo di trecentocinquanta, con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo. Ai relativi oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 52.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni

a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze.

E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.

Vista l'ordinanza n.6 del 28 novembre 2016 con la quale il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 24 agosto 2016 ha dettato specifiche modalità per la ripartizione tra le varie Regioni delle unità di personale da destinare ai Comuni ;

Preso atto della ripartizione delle n. 217 unità destinate ai Comuni Marchigiani;

Rilevato che:

- con nota prot.n. 885740 del 15.12.2016 ed acquisita al protocollo dell'ente al n. 8964 del 15.12.2016 la Regione Marche ha comunicato l'autorizzazione all'assunzione di n.7 unità di personale rimettendo alla discrezionalità dell'ente l'individuazione del profilo professionale compatibile con le proprie esigenze;
- con nota prot.n. 457701 del 18/05/2017 ad oggetto "autorizzazione assunzione unità di personale", con la quale la Regione Marche ha comunicato l'autorizzazione
 all'assunzione di ulteriori n. 4 unità di personale a tempo determinato da adibire agli uffici sisma di questo Comune;
- con nota prot. n. 66858 del 23/09/2019 acclarata al protocollo generale di questo Comune il 24/09/2019 al n. 6207, con la quale l'USR marche Sisma 2016, con la quale viene comunicato a questo Comune l'assegnazione di ulteriori 4 unità di personale;

Atteso che si rende necessario, a seguito delle dimissioni avvenute nel corso del 2019 completare le assunzioni destinate all'ufficio Sima attribuite a questo Comune che, nello specifico riguardano le seguenti figure professionali:

- n. 7 Istruttori direttivi tecnici cat. D
- n. 2 Istruttori direttivi amministrativi-contabili cat. D

Ricordato che le suddette assunzioni avvengono:

"con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'art.9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 3006, n. 296";

Visto il piano del fabbisogno di personale triennio 2020/2022 nonché il contestuale piano annuale di assunzioni come risultante, elaborati a seguito di un'analisi effettuata con il supporto dei Responsabili di Servizio (art.6 co.4bis D.lgs.165/2001);

Dato atto che tale programmazione annuale e triennale potrà essere rivista:

- in funzione di limitazioni o di vincoli rilevanti derivanti da innovazioni nel quadro normativo in materia di personale;
- a seguito di nuove e diverse esigenze determinate dall'ampliamento dei servizi, dall'evoluzione normativa o da diverse esigenze dell'Amministrazione comunale;

Dato atto infine che il presente atto è propedeutico ed in quanto tale parte integrante del DUP e del redigendo bilancio di previsione;

Dato atto che questo Comune non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie o di dissesto finanziario, ai sensi degli artt. 242 e 244, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 05/07/2019 per l'anno 2018;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni – autonomi e locali;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1°comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di approvare la nuova dotazione organica di cui all'allegato "1" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che per l'anno 2020 non sussistono situazioni di esubero e/o eccedenze di personale ex art.33 D.lgs. 165/2001;

Di approvare il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 ed il contestuale piano assunzioni di cui **all'allegato "2"** che forma, anch'esso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che il presente atto è propedeutico ed in quanto tale parte integrante del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022 e del redigendo bilancio di previsione 2020;

Di dare mandato ai Responsabili competenti di avviare le procedure per le assunzioni programmate;

Di autorizzare per l'anno 2020 le ulteriori assunzioni a tempo determinato ex art. 50 bis legge 229/2016 di cui alla comunicazione della Regione Marche prot.n. 457701 del 18/05/2017, che si rendono necessarie a seguito di dimissioni avvenute nel corso del 2017, come in premessa riportato, precisando che si tratta di contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Di precisare che il piano triennale potrà essere rivisto in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime e palese, l'atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge;

Di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.

Allegato "1"

SERVIZI	ATTIVITA'		DOTAZI	ONE
		D	С	В
Responsabile	PETROCCHI ROMEA			
SERVIZIO SEGRETERIA	Affari generali, assistenza agli organi collegiali. Funzioni associate - servizi consorzi e convenzioni - rapporti con enti istituzionali Gestione albo pretorio on line .Tenuta e Pubblicazione e conservazione atti amministrativi			
SERVIZIO CONTRATTI	Attivita' contrattuale di competenza - tenuta repertorio - conservazione atti - anagrafe prestazioni			
SERVIZI SCOLASTICI	Gestione servizi assistenza scolastica - trasposto scolastico Rapporti con Organi Scolastici	1 ISTRUTTORE DIRETTIVO		
SERVIZI SOCIALI	Gestione servizi socio-assistenziali e rapporti con strutture socio - sanitarie – rilascio certificazioni per trasporto agevolato.	(Petrocchi) (vacante presumibilm		
SERVIZI PERSONALE	Gestione giuridica ed economica del personale amministrativa del personale	ente nel corso del		
SERVIZIO PULIZIA	Gestione servizi pulizia edifici comunali	2022)		

SERVIZIO PROTOCOLLO	Gestione protocollo, archivio corrente e di deposito, servizi postali
SERVIZIO RAGIONERIA	BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: bilancio previsione e consuntivo, variazioni, contabilita', dup, peg, controllo di gestione e sugli equilibri, verifica equilibri. Mutui,Gestione Tesoreria Comunale,Gestione pagamenti ed incassi,Fatturazione elettronica,Gestione economato,Contratti di utenza sul patrimonio comunale (in collaborazione con il Servizio territorio e ambiente),Assicurazioni comunali Riscossioni e pagamento locazioni / concessioni,Tenuta e aggiornamento inventario Partecipazioni - quote associative,Lampade votive
SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE - TASSE: riscossione - recupero evasione - contenzioso - tenuta e aggiornamento banca dati contribuenti
SERVIZI DEMOGRAFICI	Stato civile, Anagrafe, Elettorale, Leva militare, Toponomastica e numerazione civica, Censimento e Statica
URP	Gestione ufficio relazioni con il pubblico, Gestione cerimoniale, organizzazione eventi, fiere, spettacoli e manifestazioni organizzati o patrocinati dal Comune
SERVIZI CULTURALI	Politiche giovanili, cultura, sport, tempo libero, rapporti con associazioni culturali e sportive, patrocini, informagiovani
SERVIZIO POLIZIA	Urbana, Rurale, Commerciale, Amministrativa, Mortuaria, Sanitaria
SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Commercio - fiere e mercati – SUAP
SERVIZIO NOTIFICHE	Notifiche atti e provvedimenti
SERVIZIO TRIBUTI	SERVIZIO TRIBUTI - IMPOSTE - TASSE: riscossione - recupero evasione - contenzioso - tenuta e aggiornamento banca dati contribuenti
SERVIZIO CIMITERIALE	Concessione loculi - tenuta e aggiornamento banca dati defunti e loculi Rapporti con la Asur per operazioni cimiteriali
SERVIZIO PATRIMONIO	Assicurazione automezzi comunali e acquisto carburante
SERVIZIO AMBIENTE	Rapporti con la ditta incaricata del servizio raccolta e smaltimento rifiuti

		D	С	В
Responsabile				
SERVIZIO URBANISTICA	Pianificazione e assetto del territorio, programmi e piani urbanistici			
	Edilizia Privata			
SERVIZIO EDILIZIA	Edilizia residenziali pubblica - assegnazioni alloggi			
	Sportello Unico Edilizia			
SERVIZIO SICUREZZA	SICUREZZA SUL LAVORO: Rapporto con i soggetti coinvolti			1 ESECUTORE
SERVIZIO	Ecologia, controllo e tutela ambiente, servizi sanitari relativi all'ambiente			(manutentore, rappezzatore str.le, cantoniere)
AMBIENTE	Agricoltura	ISTRUTTORE DIRETTIVO		(Martini)
SERVIZIO CIMITERIALE	Pianificazione Cimiteriale	(VACANTE)		1 ESECUTORE
SERVIZI INFORMATICI	Gestione sistema hardware e software comunale - Rapporti con softwarehouse			(Autista, Necroforo) (Brunori)
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	ESPROPRIAZIONI LAVORI PUBBLICI: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione, collaudi, rendicontazioni MANUTENZIONE-GESTIONE DIRETTA ALIENAZIONE - ACQUISTO - DOTAZIONE patrimoniale comunale e demaniale (edifici, locali comunali, patrimonio stradale, impianti sportivi) Gestione e manutenzione verde pubblico e arredo urbano			(VACANTE presumibilment e dal 01/10/2020)
SERVIZIO CIMITERIALE	Costruzione, manutenzione e gestione cimiteri Gestione tumulazioni e inumazioni			
SERVIZIO PROT. CIVILE	PROTEZIONE CIVILE - SOMME URGENZE			
SERVIZIO VIGILANZA	Controllo viabilita', segnaletica stradale			
SERVIZIO PATRIMONIO	GESTIONE INDIRETTA (CONCESSIONE - LOCAZIONE, COMODATO ECC.) patrimonio comunale (edifici pubblici comunali, locali comunali, impianti sportivi)			

Totale posti previsti: n.4

Totale posti coperti: n.3 - vacanti n.1

	2	0		2
_	(di cui 1 vacante ad oggi e n.1 che diverrà vacante presumibilmente nel corso del 2022)	vacanti)	0	(di cui 1 che diverrà vacante nel corso del 2020)

Allegato "2"

PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2021/2022

ANNO 2020 - PIANO ASSUNZIONI

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - COPERTURA POSTI VACANTI:

E' prevista l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di :

- n. 1 istruttore direttivo tecnico di cat. D
- n. 1 esecutore di cat. B3

CESSAZIONI:

E' prevista la cessazione di n.1 dipendente a tempo indeterminato e pieno di cat. B3/B5

TRASFORMAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO:

Non sono previste trasformazioni

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

Non sono previste assunzioni a tempo determinato. E' prevista la proroga dell'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 di n. 2 dipendenti del Comune di Porto Sant'Elpidio, attualmente in corso.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (DECRETO SISMA):

E' prevista la proroga dei contratti a tempo determinato in essere;

E prevista l'assunzione di:

- n. 7 ISTRUTTORI DIRETTIVI TECNICI Servizio Territorio e Ambiente (Ufficio sisma) CAT. D
- n. 2 ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI-CONTABILI Servizio Amministrativo e Finanziario CAT. D

ANNO 2021 - PIANO ASSUNZIONI

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - COPERTURA POSTI VACANTI:

Non sono previste assunzioni

CESSAZIONI:

Non sono previste cessazioni

TRASFORMAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO:

Non sono previste trasformazioni

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

Non sono previste assunzioni a tempo determinato. E' prevista la proroga dell'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 di n. 2 dipendenti del Comune di Porto Sant'Elpidio, attualmente in corso.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (DECRETO SISMA):

E' prevista la proroga dei contratti a tempo determinato e/o nuove assunzioni in caso di cessazioni.

ANNO 2022 - PIANO ASSUNZIONI

ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO - COPERTURA POSTI VACANTI:

E' prevista l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 istruttore direttivo amministrativo – contabile di cat. D **CESSAZIONI**:

E' prevista la cessazione di n. 1 istruttore direttivo amministrativo – contabile di cat. D

TRASFORMAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO:

Non sono previste trasformazioni

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

Non sono previste assunzioni a tempo determinato. E' prevista la proroga dell'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2004 di n. 2 dipendenti del Comune di Porto Sant'Elpidio, attualmente in corso.

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (DECRETO SISMA):

E' prevista la proroga dei contratti a tempo determinato e/o nuove assunzioni in caso di cessazioni

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

Ai sensi dell'art.21 del Codice appalti D.lgs. 50/2016:

- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.
- 2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
- 3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere
- riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni
- aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.
- 4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.
- 5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.
- 6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

- 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:
- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti:
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
- 8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
- 9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Con decreto MIT 16 gennaio 2018 n.14 è stato approvato il relativo regolamento.

Con riferimento al biennio 2020-2021 sono previsti i seguenti acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro:

- Fornitura energia elettrica per impianti di pubblica illuminazione;
- Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e ingombranti

e si rimanda all'apposito allegato al presente documento.

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art. 21 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 dispone che l'attività di realizzazione dei lavori, rientranti nell'ambito di applicazione e aventi singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolga sulla base di un "Programma Triennale dei lavori Pubblici" e di suoi aggiornamenti annuali. Tale programma, che identifica in ordine di priorità, e quantifica, i bisogni dell'amministrazione aggiudicatrice in conformità agli obiettivi assunti, viene predisposto ed approvato unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso (Elenco annuale). La normativa stabilisce che l'Elenco annuale venga approvato unitamente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.

Con riferimento al triennio in esame si rimanda all'apposito allegato al presente documento.

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Alla data di presentazione del presente documento, non sono previsti interventi in corso di esecuzione la cui conclusione è programmata oltre il triennio in esame.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 legge 244/2007)

Premesso che la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'art. 2, commi da 594 a 599, impone alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- d) di circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; a tal fine, di seguito si riporta il seguente

PIANO TRIENNALE 2020/2022 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

(art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 244/2007 – finanziaria 2008)

Si fa rilevare che da diversi anni sono stati attuati provvedimenti che hanno consentito di migliorare notevolmente l'efficienza delle attrezzature informatiche in uso agli uffici comunali e ridurre le spese per il funzionamento degli uffici.

Acquisto di beni

Per gli acquisti di beni, comprese le strumentazioni informatiche quali server, apparati attivi di rete, personal computer e periferiche, l'Ente è intenzionato ad avvalersi in futuro degli strumenti Consip "convenzioni" o in alternativa del Mercato elettronico.

Naturalmente per gli acquisti di apparecchiature per le quali si evidenzia una particolare criticità nelle manutenzioni o si richiede una specifica competenza tecnica per la configurazione, vengono valutate procedure di acquisto tradizionali.

Sempre al fine di contenere i costi si potrà acquistare carta riciclata per predisposizioni di corrispondenza e documenti.

Strategie e strumenti per la condivisione e azioni finalizzate alla de materializzazione

La rete locale dell'Ente permette la condivisione dei dati e delle strumentazioni da parte di tutti gli Uffici. Questa politica consente di mantenere una buona efficienza operativa garantendo agli operatori la disponibilità di strumenti di lavoro sempre efficienti e nel contempo di contenere le spese di manutenzione Si prevede di potenziare la possibilità di condivisione anche in un'ottica di risparmio.

Per la condivisione di documenti e banche dati con le altre amministrazioni sono state nel tempo adeguate le dotazioni di software (es. protocollo informatico).

Particolare attenzione verrà posta ancora per il prossimo triennio all'obiettivo di de materializzazione dei documenti, per giungere alla gestione documentale informatica e migliorare l'efficienza degli uffici anche attraverso la riduzione della produzione di copie cartacee, che portano ad una riduzione dei costi sia per il personale che potrà essere utilizzato per altre attività che per i materiali (carta, consumabili della stampante). A tal fine sarà incentivato l'utilizzo, anche interno, di email, firme digitali.

Si ricorda che si è concluso il processo di adozione di atti amministrativi (delibere, determinazioni, ordinanze) in formato elettronico e digitale.

Sarà potenziato e migliorato il sito istituzionale dell'Ente, in modo da offrire servizi on line e informazioni ai cittadini senza costi.

Si fa rilevare che è in corso di attivazione il servizio PAGOPA, che consente pagamenti on line da parte dei cittadini nonché un PORTALE riservato alle informazioni tributarie.

Da febbraio 2018 è attiva la procedura di emissione di Carte di Identità Elettroniche.

Gli Uffici comunali si sono adeguati agli strumenti di Posta Elettronica Certificata e Firma digitale.

È ormai prassi preferire lo strumento della posta elettronica certificata alle tradizionali raccomandate.

Si prevede in futuro di accrescere questa prassi.

Software

Nella scelta dei prodotti software per la gestione documentale e la produttività individuale, ove possibile, ci si orienterà verso soluzioni con licenza d'uso "freeware" e database di tipo "open source", come indicato nelle direttive CNIPA.

Telefonia mobile

L'art. 2 comma 595 della L. 244/07 prevede che nei piani triennali per l'individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali (comma 594) sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

L'Ente non ha mai disposto l'utilizzo di telefoni di servizio.

Ove tale servizio sarà in futuro attivato ci si atterrà scrupolosamente alle prerogative sopra indicate.

Parco macchine

A seguito degli eventi sismici 2016 e seguenti sono stati donati al Comune i seguenti automezzi:

- Scuolabus Fiat Iveco a fronte del quale sono stati dismessi n. 2 scuolabus in dotazione per ridurre i costi di gestione;
- Fiat Panda 312 PXG2B P5H:
- Pick-up, marca Toyota Hilux a fronte del quale è stato dismesso il Pick-up in dotazione la cui immatricolazione risaliva al 2003;

Sono stati inoltre disposti i seguenti acquisti:

- automezzo da adibire al servizio di sorveglianza e controllo del territorio per la Polizia Locale finanziato da specifiche donazioni pervenute a seguito degli eventi sismici 2016 e seguenti Fiat Panda 312 PXWZA P14H.
- nuova minipala S570HJ e relativi accessori in sostituzione del Bob-cat in dotazione.

Per le riparazioni si valuteranno le migliori offerte sul mercato mentre l'acquisto di carburanti viene effettuato mediante strumenti Consip "convenzioni".

Beni Immobili

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni patrimoniali del Comune e dovrà conciliarsi con le esigenze scaturite dalla gestione dell'emergenza sismica.

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Indirizzo	Civico	Foglio	Part.	Sub.	Utilizzo Bene Immobile	Finalità	Denominazione del bene
					Dato in gestione ad altra		
					Amministrazione Pubblica		
					Inagibile a seguito degli		
Frazione					eventi sismici 2016 e		
Propezzano	56	1	279	1	seguenti		Casa Popolare
					Dato in gestione ad altra		
					Amministrazione Pubblica		
					Inagibile a seguito degli		
Frazione					eventi sismici 2016 e		
Propezzano	56	1	279	2	seguenti		Casa Popolare
						Attività artistica e	Museo della Civiltà
Frazione Uscerno	112	7	344		Utilizzato direttamente	culturale	Contadina
					Inagibile a seguito degli		
					eventi sismici 2016 e		APPARTAMENTO EX
Frazione Abetito	72	12	484	4	seguenti	Residenziale	EDIFICIO SCOLASTICO
					Inagibile a seguito degli		
					eventi sismici 2016 e	Attività commerciale e	
Frazione Balzo	3	25	142	5	seguenti	di ristorazione	Ambulatorio medico
					Inagibile a seguito degli	Attività	
					eventi sismici 2016 e	amministrativa/uffici	
Frazione Balzo	5	25	142	6	seguenti	pubblici	Sede Municipale
Frazione Balzo	snc	25	697	2	Non utilizzato		Campi da Tennis
					Inagibile a seguito degli		
					eventi sismici 2016 e		
Via Caro Annibal	14	25	147	3	seguenti	Residenziale	Appartamento

Piazza Taliani	1	25	142	3	Inagibile a seguito degli eventi sismici 2016 e seguenti	Attività commerciale e di ristorazione	Farmacia
1 lazza 1 alialli	1	23	142	3	Inagibile a seguito degli	ui ristorazione	r ai iliacia
					eventi sismici 2016 e	Attività commerciale e	
Piazza Taliani	6	25	142	4	seguenti	di ristorazione	Ristorante
1 lazza 1 alialli	U	23	142	-	Inagibile a seguito degli	ui ristorazione	Ristorante
					eventi sismici 2016 e		
Frazione Fonditore	82	35	8	2	seguenti		Appartamenti per vacanze
Trazione Fonditore	02	33	0		ů		Appartamenti per vacanze
					Inagibile a seguito degli eventi sismici 2016 e		
Frazione Fonditore	82	35	8	3	seguenti		A ====================================
rrazione ronuntore	04	33	0	3			Appartamenti per vacanze
					Inagibile a seguito degli		
Frazione Fonditore	82	35	8	4	eventi sismici 2016 e		A ====================================
rrazione ronditore	04	33	0	4	seguenti		Appartamenti per vacanze
					Inagibile a seguito degli		
Eiono Eonditono	82	25	0	_	eventi sismici 2016 e		
Frazione Fonditore	82	35	8	5	seguenti		Appartamenti per vacanze
					Inagibile a seguito degli		
E E 1.4	02	25		,	eventi sismici 2016 e		A
Frazione Fonditore	82	35	8	6	seguenti		Appartamenti per vacanze
					Inagibile a seguito degli		
Б . В	02	25		_	eventi sismici 2016 e		
Frazione Fonditore	82	35	8	7	seguenti		Appartamenti per vacanze
					Inagibile a seguito degli		
B . B	00	2.5			eventi sismici 2016 e		
Frazione Fonditore	82	35	8	8	seguenti		Appartamenti per vacanze
					Inagibile a seguito degli		
T. G					eventi sismici 2016 e	Attività commerciale e	
Via Caro Annibal	14	25	147	4	seguenti	di ristorazione	Magazzino
					Inagibile a seguito degli		
T. G	10				eventi sismici 2016 e	Attività commerciale e	
Via Caro Annibal	12	25	147	1	seguenti	di ristorazione	Magazzino
					Inagibile a seguito degli		
					eventi sismici 2016 e		Centro Aggregazione
Via Caro Annibal	14	25	147	2	seguenti		Femminile
					Dato in gestione ad altra		
Via Monterone	2	26	248	1	Amministrazione Pubblica		Casa Popolare
					Inagibile a seguito degli		
	4 –				eventi sismici 2016 e	Attività artistica e	
Via Caro Annibal	15	25	165		seguenti	culturale	Palazzetto Branconi
					Inagibile a seguito degli		
]		eventi sismici 2016 e	Attività commerciale e	
Via Caro Annibal	14	25	148		seguenti	di ristorazione	Magazzino
					Inagibile a seguito degli		
					eventi sismici 2016 e		
Frazione Colle	14	18	334		seguenti		Rifugio
					Dato in uso a titolo		
Frazione Astorara	54	23	529		oneroso a privato		STRUTTURA ASTORARA
Via Monterone	snc	25	609		Non utilizzato		PUB PINETA TALIANI

					Inagibile a seguito degli eventi sismici 2016 e	Attività commerciale e	
Frazione Colle	19	18	351	5	seguenti	di ristorazione	COUNTRY-HOUSE
					Inagibile a seguito degli		
Frazione					eventi sismici 2016 e	Edilizia residenziale	
Propezzano	15	3	273	5	seguenti	pubblica	Alloggio ERP
					Dato in gestione ad altra		
Frazione Uscerno	4	7	418	2	Amministrazione Pubblica		Alloggio ERP
					Dato in gestione ad altra		
Frazione Uscerno	4	7	418	3	Amministrazione Pubblica		Alloggio ERP
		_			Dato in gestione ad altra		
Frazione Uscerno	4	7	418	4	Amministrazione Pubblica		Alloggio ERP
					Dato in gestione ad altra		
Frazione Uscerno	4	7	418	5	Amministrazione Pubblica		Alloggio ERP
Frazione		_					
Propezzano	28	3	252	7	Inutilizzabile		Ex alloggio ERP
					Inagibile a seguito degli		
Frazione					eventi sismici 2016 e		
Propezzano	15	3	273	4	seguenti		Alloggio ERP
Б					Inagibile a seguito degli		
Frazione	1.5		272	_	eventi sismici 2016 e		All EDD
Propezzano	15	3	273	2	seguenti		Alloggio ERP
Frazione					Inagibile a seguito degli		
Propezzano	15	3	273	3	eventi sismici 2016 e seguenti		Alloggio ERP
rropezzano	13	3	2/3	3	Inagibile a seguito degli		Alloggio EKF
					eventi sismici 2016 e		APPARTAMENTO EX
Frazione Abetito	72	12	484	3	seguenti		EDIFICI OSCOLASTICO
Trazione Abetito	12	12	707	-	Inagibile a seguito degli		EDITICI OSCOLASTICA
					eventi sismici 2016 e		EX EDIFICIO
Frazione Abetito	72	12	484	2	seguenti		SCOLASTICO
Via Marconi -			1.54		Dato in gestione ad altra		SCOLINGTICO
Balzo	48	25	132	4	Amministrazione Pubblica		Casa Popolare
	1		102	<u> </u>	Dato in gestione ad altra		Cuon 1 opolare
					Amministrazione Pubblica		
					Inagibile a seguito degli		
					eventi sismici 2016 e		
Via Roma	7	26	248	2	seguenti		Casa Popolare

Tutto il sopra esposto piano dovrà naturalmente conciliarsi con le esigenze scaturite dalla gestione dell'emergenza sismica.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

L'art. 58 del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 06/08/2008, n. 133 dispone la predisposizione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari, che sarà poi allegato al bilancio di previsione.

Considerato che non sono presenti sul territorio comunale, immobili di proprietà di questo Ente, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune, da alienare o valorizzare ai fini dell'inserimento nell'*Elenco degli immobili da inserire nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari Anno 2020* da redigere ed approvare ai sensi dell'art.58 del D.L.112/2008 convertito nella L.133/2008, il predetto Piano con riferimento al triennio in esame risulta essere negativo.

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

MISSIONE 1

Nella Missione 1 sono compresi i seguenti programmi:

	MISSIONE 1					
\$	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
PROGRAMMA 1	ORGANI ISTITUZIONALI					
PROGRAMMA 2	SEGRETERIA GENERALE					
PROGRAMMA 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO					
PROGRAMMA 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
PROGRAMMA 5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
PROGRAMMA 6	UFFICIO TECNICO					
PROGRAMMA 7	ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE					
PROGRAMMA 10	RISORSE UMANE					
PROGRAMMA 11	ALTRI SERVIZI GENERALI					

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Garantire il funzionamento degli Organi Istituzionali.

Proseguire nell'impegno di migliorare le modalità di svolgimento dell'azione comunale, sia per conseguire risultati di maggiore efficacia, sia per corrispondere alle aspettative dell'utenza in termini di speditezza dell'azione amministrativa, di accesso agli atti, di semplificazione dei rapporti con l'Ente, di uniformità di comportamento da parte degli uffici.

Dare al Comune una adeguata copertura assicurativa.

La necessità di dare attuazione alle nuove normative in materia di appalti con procedure di gara quanto più possibile puntuali.

Una gestione del patrimonio sempre più aderente alla realtà, con verifica della situazione catastale e dello stato di conservazione e manutenzione degli immobili, in collaborazione con il servizio finanziario e tecnico. Evitare contenziosi lunghi e controproducenti.

Nell'ambito delle entrate tributarie si provvederà, attraverso sistemi operativi il più possibile chiari e semplificati, all'attuazione rigorosa dei procedimenti di accertamento e riscossione, con l'ausilio di ditta esterna specializzata nel settore.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Miglioramento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell'attività gestionale della struttura finalizzata al conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed efficacia dei servizi.

In particolare:

Dare attuazione alle procedure di gara e stipulazione dei contratti in maniera quanto più possibile puntuale, nel rispetto delle norme vigenti, al fine di dare attuazione al piano annuale delle opere pubbliche.

Diffusione della normativa sulla semplificazione della documentazione, distribuzione della modulistica per l'autocertificazione.

Rispetto delle norme specifiche e dei tempi stabiliti per l'adempimento delle attività istituzionali (elettorale, cimiteri,aire, anagrafe, stato civile, leva militare, rilevazione dati statistici, tenuta dello stradario, numerazione civica, commercio).

Garantire l'accesso ai cittadini alle informazioni e agli atti del Comune.

Potenziare il monitoraggio ed il recupero dell'evasione fiscale.

Puntuale monitoraggio delle risorse comunali.

Ottimizzazione dei tempi di esecuzione delle decisioni amministrative

Si proseguirà a svolgere le mansioni specifiche del protocollo generale, ricerche d'archivio, affrancatura e spedizione della corrispondenza.

MISSIONE 3

Nella Missione 3 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 3		
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA 1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane per offrire migliori servizi alla collettività nel rispetto delle esigenze prospettate dall'Amministrazione e contestualmente far fronte alle nuove competenze che alla Polizia Municipale derivano in forza di nuove leggi e regolamenti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Migliorare lo stato di erogazione dei servizi.

MISSIONE 4

Nella Missione 4 sono compresi i seguenti programmi:

	MISSIONE 4				
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA 1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
PROGRAMMA 2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE				
PROGRAMMA 6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE				
PROGRAMMA 7	DIRITTO ALLO STUDIO				

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Garantire la salvaguardia degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi resi; cogliere tutte le opportunità di finanziamento per garantire il diritto allo studio.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

In questa missione si cerca di ottimizzare tutte le risorse per una scuola pubblica sempre più all'avanguardia e con servizi il più possibile rispondenti alle esigenze dei ragazzi, dei docenti e delle famiglie.

MISSIONE 5

Nella Missione 5 sono compresi i seguenti programmi:

	MISSIONE 5		
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
PROGRAMMA 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			

Si cerca di favorire la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale del territorio comunale.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Elaborazione di progetti ed eventi culturali in grado di valorizzare il patrimonio culturale.

MISSIONE 6

Nella Missione 6 sono compresi i seguenti programmi:

	MISSIONE 6		
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1	SPORT E TEMPO LIBERO		

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Si intende dare continuità agli interventi a sostegno della pratica sportiva razionalizzando, per quanto possibile, l'uso e la gestione degli impianti.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

La grave situazione emergenziale causata dagli eventi sismici che hanno duramente colpito il territorio comunale non hanno consentito di far fronte ai programmi amministrativi. Nel corso del 2015 è stato realizzato il recupero di un edificio comunale da adibire a palestra e l'intento dell'amministrazione è quello di arredarlo per dare risposte adeguate alle necessità ed esigenze della cittadinanza.

MISSIONE 7

Nella Missione 7 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 7						
TURISMO						
PROGRAMMA 1 SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						

Gli eventi sismici del 2016 e seguenti hanno inferto un duro colpo alle attività ricettive del territorio pertanto è indispensabile favorirne la rinascita con iniziative dirette a valorizzare il territorio nonché creare occasioni di sviluppo sia economico che occupazionale.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'obiettivo principale di questa missione è quello di riportare e migliorare ove possibile il turismo ai livelli pre-sisma.

MISSIONE 8

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE E FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'amministrazione comunale considera indispensabile garantire la vivibilità del territorio.

MISSIONE 9

Rientrano nella missione tutte le attività dirette a favorire la vivibilità del territorio attraverso la sicurezza complessiva della collettività, nonché le attività inerenti la disciplina dell'uso del territorio stesso per il conseguimento di una sua razionale organizzazione e per la valorizzazione di tutte le sue componenti: Servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, attività in materia.

Nella Missione 9 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 9						
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMA 1 DIFESA DEL SUOLO						
PROGRAMMA 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE						
PROGRAMMA 3 RIFIUTI						
PROGRAMMA 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE						

Questa missione assorbe numerose risorse in quanto comprende vari servizi indispensabili per la collettività e la salute di tutta la popolazione, quale il settore rifiuti ed il servizio idrico.

Nel 2001 si e' provveduto a conferire la delega per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti alla Comunità Montana del Tronto, ora Unione Montana del Tronto e Valfluvione, la quale ha affidato il ciclo dei rifiuti alla società partecipata Picenambiente spa.

Mentre il settore idrico è affidato alla C.I.I.P. – Cicli Integrati Impianti Primari - spa

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'obiettivo principale di questa missione è quello di garantire il funzionamento e la manutenzione ordinaria delle strutture comunali e dei servizi sopra menzionati

MISSIONE 10

La missione comprende tutte le attività dirette a garantire la manutenzione, il miglioramento e lo sviluppo delle strutture ed infrastrutture comunali riguardanti la viabilità ed i trasporti.

Nella Missione 10 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 10					
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
PROGRAMMA 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

L'Amministrazione comunale intende perseguire l'obiettivo principale di assicurare il completamento delle opere pubbliche in corso e l'attuazione del crono programma dei lavori previsti nel programma triennale dei LL.PP. nonché l'esecuzione dei lavori in economia, allo scopo di dotare la collettività di strutture ed infrastrutture qualificate e rispondenti alle esigenze della popolazione.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'Amministrazione assegna importanza strategica alle esigenze della comunità di valorizzare il patrimonio esistente, anche attraverso il miglioramento delle strutture relative alla viabilità e trasporti, nell'intento di garantire un miglioramento sostanziale della qualità della vita ed una maggiore fruibilità del territorio.

MISSIONE 11

Descrizione della missione:

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze.

Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia.

COMPRENDE LE SPESE CONNESSE AL SISMA 2016. Quali contributi di autonoma sistemazione (CAS), spese per il personale assunto a tempo determinato per gli uffici sisma, opere di messa in sicurezza edifici privati pericolosi sulle vie pubbliche, ecc.

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Mantenimento / Potenziamento del/i servizio/i offerto/i

MISSIONE 12

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

La missione comprende l'insieme delle attività connesse con le funzioni di prevenzione e promozione sociale, di coordinamento della politica dei servizi alla persona e alla famiglia, sulla base della programmazione e pianificazione del sociale a livello di Ambito Territoriale.

Rientrano nel programma tutte le attività dirette a garantire i servizi cimiteriali compresa la gestione diretta delle lampade votive, nonché, interventi economici in favore delle famiglie e degli anziani.

Dal 2007, a seguito dell'approvazione del relativo regolamento, tutti i bambini fino al terzo anno di età, effettivamente residenti nel territorio comunale godono di un bonus del valore di € 100,00 mensili. E' attivo il servizio di Assistenza Domiciliare attuato dal dall'Ambito Sociale n. 22 di cui il Comune di Ascoli Piceno è il capofila.

Nella Missione 12 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 12						
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
PROGRAMMA 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO						
PROGRAMMA 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE						
PROGRAMMA 9	PROGRAMMA 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					

L'Amministrazione comunale intende confermare la propria sensibilità alle problematiche sociali ed assistenziali mediante i servizi erogati negli anni passati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, al fine di eliminare le condizioni di particolare disagio. Sul versante dei servizi cimiteriali si evidenzia che sono in corso di approvazione n. 4 progetti riguardanti la realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri di Balzo – Santa Maria in Lapide – Castro e Propezzano.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

L'obiettivo principale di questa missione è quello di garantire una vita dignitosa anche alle persone e famiglie meno abbienti. Tutelare i minori e gli anziani che sono le categorie più a rischio attraverso le iniziative ed interventi statali, regionali e dell'Ambito Sociale n. XXII di cui questo Comune fa parte.

MISSIONE 13

La missione contempla solo spese per il ricovero di animali randagi.

MISSIONE 14

La missione contempla le seguenti spese: Gestione associata dello SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE Indennità di occupazione area in località Monte Taliani per Ripetitore TV

MISSIONE 17

La missione contempla le seguenti opere:

Realizzazione di un impianto fotovoltaico e microeolico presso la piscina comunale finanziato dal programma di interventi M.A.T.T.M.

MISSIONE 20

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

Accantonamento a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti dubbia esigibilità.

Nella Missione 20 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI							
PROGRAMMA 1 FONDO DI RISERVA							
PROGRAMMA 2 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'							
PROGRAMMA 3	FONDO DI RISERVA DI CASSA						

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE:

Il fondo di riserva, di cassa ed il fondo crediti dubbia esigibilità vengono calcolati annualmente sulla base delle disposizioni normative in materia.

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Ottimizzare la riscossione.

MISSIONE 50

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE

Debito pubblico

MISSIONE 50					
DEBITO PUBBLICO					
PROGRAMMA 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					

Gli importi iscritti in bilancio sono rispettosi dei piani di ammortamento in corso e della sospensione dei pagamenti ex art. 44 del D.L.. n. 189/2016 e successive modifiche e integrazioni.

MISSIONE 60

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

Spese per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.

Nella Missione 60 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 60					
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
PROGRAMMA 1 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					

L'importo per anticipazione di tesoreria iscritto in bilancio è rispettoso della normativa in materia

FINALITA' DA CONSEGUIRE:

Prevedere una eventuale e momentanea necessità di liquidità

MISSIONE 99

DESCRIZIONE DELLA MISSIONE:

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.

Nella Missione 99 sono compresi i seguenti programmi:

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

La missione contempla somme trattenute e versate dall'Ente per conto terzi.

3.Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali di bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio l'Ente dovrà costantemente monitorare l'andamento finanziario.

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.013.760,80			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		469.085,91	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		3.178.434,42 <i>0,00</i>	3.192.558,27 <i>0,00</i>	3.182.138,75 <i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		3.578.570,04	3.137.636,59	3.101.353,54
- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità			0,00 29.867,32	0,00 29.996,71	0,00 29.996,71
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti	(-)		18.950,29	19.921,68	45.785,21
obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00 0,00		
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-f	=)		50.000,00	35.000,00	35.000,00

		I	I	Ī	I I				
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI									
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 <i>0,00</i>		0,00				
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	,	,				
di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a	(-)		0,00 50.000,00	,	ŕ				
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili									
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00				
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)									
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00				

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾ 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	204.770,85		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.206.323,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	10.808.883,18	6.547.000,00	57.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	50.000,00	35.000,00	35.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	12.269.977,03 <i>0,00</i>	6.582.000,00 <i>0,00</i>	92.000,00 <i>0,0</i> 0
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO

(solo per gli Enti locali) (1) 2020 - 2021 - 2022

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli		0,00	0,00	0,00
investimenti pluriennali				

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Indicare gli anni di riferimento.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata ad un controllo continuo soprattutto sulle riscossioni delle entrate.

COMUNE DI MONTEGALLO ()

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO* 2020 - 2021 - 2022

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.013.760,80								
Utilizzo avanzo di amministrazione		204.770,85	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione ⁽¹⁾		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
					Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ⁽²⁾		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		1.675.408,91	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	643.944,85	476.784,34	476.784,34	476.784,34	Titolo 1 - Spese correnti	4.486.057,35	3.578.570,04	3.137.636,59	3.101.353,54
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.733.435,20	2.561.474,58	2.592.743,23	2.582.323,71					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	327.522,36	140.175,50	123.030,70	123.030,70					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	11.225.553,30	10.808.883,18	6.547.000,00	57.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	12.579.089,18	12.269.977,03	6.582.000,00	92.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	15.930.455,71	13.987.317,60	9.739.558,27	3.239.138,75	Totale spese finali	17.065.146,53	15.848.547,07	9.719.636,59	3.193.353,54
Titolo 6 - Accensione di prestiti	94.388,66	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.950,29	18.950,29	19.921,68	45.785,21
					- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	974.500,49	794.807,60	794.807,60	794.807,60	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.004.120,36	794.807,60	794.807,60	794.807,60
Totale titoli	17.399.344,86	15.182.125,20	10.934.365,87	4.433.946,35	Totale titoli	18.488.217,18	17.062.304,96	10.934.365,87	4.433.946,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	19.413.105,66	17.062.304,96	10.934.365,87	4.433.946,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.488.217,18	17.062.304,96	10.934.365,87	4.433.946,35
Fondo di cassa finale presunto	924.888,48								

⁽¹⁾ Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.
(2) Solo per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Corrisponde alla seconda voce del conto del bilancio spese.

* Indicare gli anni di riferimento.

Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18/05/2018 emanato in attuazione all'art. 1 comma 887 della legge 27/12/2017, n. 205 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura del documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n. 1 del citato decreto.

Il presente DUP semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, superiore al periodo di vigenza dell'attuale amministrazione comunale, il cui mandato scadrà nella primavera del 2021.

Si sottolinea che la programmazione degli esercizi 2020 - 2022 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalla situazione emergenziale venutasi a creare a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti.

Il Responsabile

Montegallo, lì 10/09/2020

Timbro del Servizio Finanziario
Rag. Romea Petrocchi

dell'Ente

Il Rappresentante Legale
Sergio Fabiani